

ALLEGATO “P”
d.D.G. n. 1489/2022

CONSERVATORIO DI MUSICA
“GIACOMO PUCCINI”
GALLARATE

S T A T U T O
del Conservatorio “G. P u c c i n i”
Gallarate – (VA)

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE

- Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione
- Art. 2 - Finalità dell'Istituzione
- Art. 3 - Attività didattiche
- Art. 4 - Attività formative e di produzione
- Art. 5 - Attività di ricerca
- Art. 6 - Diritto allo studio e attività sociali

TITOLO II - RISORSE E BENI PATRIMONIALI

- Art. 7 - Risorse e competenze funzionali
- Art. 8 - Dotazione di beni patrimoniali

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

- Art. 9 - Definizione e funzioni
- Art. 10 - Il Presidente
- Art. 11 - Il Direttore
- Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 13 - Il Consiglio accademico
- Art. 14 - I Revisori dei conti
- Art. 15 - Il Nucleo di valutazione
- Art. 16 - Il Collegio dei professori
- Art. 17 - La Consulta degli studenti

TITOLO IV - STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

- Art. 18 - Strutture didattiche, di formazione e produzione artistica, di ricerca e di servizio
- Art. 19 - Biblioteca
- Art. 20 - Centri di servizio

TITOLO V – PERSONALE

Art. 21 – Reclutamento del personale

TITOLO VI - STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 22 - Organizzazione degli uffici

Art. 23 - Il Direttore amministrativo

Art. 24 - Funzioni decentrate

TITOLO VII – REGOLAMENTI

Art. 25 - Regolamento generale dell'Istituzione

Art. 26 - Regolamento didattico dei corsi di studio, di specializzazione, di perfezionamento

Art. 27 - Regolamenti delle strutture didattiche

Art. 28 - Regolamento degli uffici amministrativi

Art. 29 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità

Art. 30 - Regolamento della Consulta degli studenti

Art. 31 - Entrata in vigore dei regolamenti

TITOLO VIII - NORME COMUNI E FINALI

Art. 32 - Calendario dell'anno accademico

Art. 33 - Servizi didattici integrativi

Art. 34 - Incompatibilità

Art. 35 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Art. 36 - Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni

Art. 37 - Emanazione e modifiche dello statuto

Art. 38 - Intese e convenzioni con altre istituzioni

Art. 39 - Risultati conseguiti nell'ambito dell'Istituzione

Art. 40 - Codice deontologico dei professori

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE

Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione

1. Il Conservatorio “Giacomo Puccini”, è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca e svolge correlata attività di produzione ai sensi della legge 508/99, art. 2, comma 4.
2. L'Istituzione ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.
3. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, l'Istituzione gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
4. Il presente statuto, in conformità alla legge 508 del 1999 e al D.P.R. n° 132 del 28 febbraio 2003, ne disciplina l'organizzazione e l'attività.

Art. 2 - Finalità dell'Istituzione

1. L'istituzione sviluppa e diffonde la cultura musicale.
2. Nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio e formativi, l'Istituzione garantisce la libera attività di docenza e di ricerca, che promuove fornendo i necessari strumenti materiali ed attivando gli opportuni incentivi; in particolare:
 - a. concorre, attraverso la pubblicità dei risultati didattici, della ricerca e il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale della comunità.
 - b. persegue la qualità più elevata della formazione e garantisce il diritto degli studenti a un sapere critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, fornendo in tutte le fasce degli studi specifiche competenze professionali rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro.
 - c. favorisce e promuove la libera ricerca ed espressione in campo artistico, garantendo le pluralità culturali contemporanee (nel rispetto delle specifiche radici storiche) in osservanza dei diritti connessi alle opere dell'ingegno anche secondo quanto previsto dal presente statuto.
3. Nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti l'Istituzione stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione correlata alla didattica e alla ricerca.
4. L'Istituzione fornisce a tutte le sue componenti le più ampie garanzie del diritto di informazione sia nella fase di proposta che di realizzazione dei progetti e riconosce forme specifiche di garanzia attraverso i propri organi consultivi e di proposta.
5. L'Istituzione cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e artistica e dei diritti connessi si concilino con quel principio della pubblicità dei risultati della ricerca artistica che risponde al carattere pubblico e ai fini propri dell'Istituzione.
6. L'Istituzione riconosce le rappresentanze sindacali del personale che partecipa all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Favorisce inoltre l'organizzazione di forme associative che agevolino l'integrazione e l'interazione tra le componenti, docenti, personale non docente e studenti.
7. Sul piano locale, nazionale, europeo ed internazionale l'Istituzione persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti e discenti, anche con istituti superiori di studi

musicali e università italiani ed europei, in conformità agli impegni sottoscritti dai ministri europei nelle apposite convenzioni e nel rispetto dell'art.2, comma 7 della legge 21.12.1999 n. 508.

8. Favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa e della ricerca.
9. L'organizzazione dell'Istituzione si ispira ai principi della sussidiarietà e riflette la distinzione fra le attività di indirizzo e formazione e le attività di controllo e attività di gestione.

Art. 3 - Attività didattiche

1. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico d'Istituto nel rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali.
2. Il regolamento didattico d'Istituto si uniforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei, alle esigenze specifiche della realtà del territorio e all'evoluzione del proprio patrimonio culturale e artistico, definendo i propri curricula – nonché quelli relativi ad eventuali percorsi integrati a seguito di apposite convenzioni con Facoltà Universitarie e con altre Istituzioni di Alta Formazione - anche riorganizzate in Politecnici delle Arti - nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto e nel rispetto di cui all'art.2, comma 7 della legge.
3. Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato e formative, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell'innovazione metodologica e pedagogico - didattica.

Art. 4 - Attività formative e di produzione

1. L'Istituzione attiva i livelli propri dell'Alta Formazione previsti dallo statuto e definisce le finalità delle correlate attività di produzione.
2. L'Istituzione programma i corsi d'indirizzo qualificando l'offerta formativa sulla base della progressività e complementarietà degli studi.
3. Le attività di produzione rappresentano pertanto la verifica dell'efficacia dell'azione didattica e delle abilità conseguite dagli studenti.

Art. 5 - Attività di ricerca

1. L'Istituzione incentiva la ricerca creativa, interpretativa, storico - filologica e pedagogica e adegua l'offerta didattica all'evolversi delle realtà culturali e produttive, all'evoluzione del proprio patrimonio umano, artistico e culturale.
2. Coordina l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, delle nuove tecnologie e di nuove tecniche artistiche.
3. L'Istituzione tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, audiovisivo e multimediale.

Art. 6 - Diritto allo studio e attività sociali

1. L'Istituzione promuove l'accesso ai più alti gradi dello studio ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità.

2. Cura l'orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza le attività di tutorato per assecondare le attitudini degli studenti e il miglior inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca.
3. Promuove attività culturali e formative, anche quelle autogestite dagli studenti, purché conformi agli obiettivi istituzionali ed allo statuto.
4. Cura l'aggiornamento del proprio personale docente e personale non docente. Promuove l'organizzazione di attività culturali.

TITOLO II

RISORSE E BENI PATRIMONIALI

Art. 7 - Risorse e competenze funzionali

1. L'ambito di attività affidate all'esercizio ed alla gestione della Istituzione è determinato e specificato tramite piani programma annuali.
2. I mezzi finanziari occorrenti all'esercizio di tali provengono da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici territoriali, di altri Enti pubblici e privati e di altri soggetti, nonché da entrate proprie, percepite sulla base di tariffe e proventi per l'accesso ai propri servizi e attività.

Art. 8 - Dotazione di beni patrimoniali

1. L'Istituzione, per il perseguimento delle proprie finalità, dispone dei beni mobili indicati nell'inventario, di proprietà ovvero formalmente affidati in dotazione da altro ente.
All'Istituzione è altresì attribuito l'utilizzo della villa Majno sita in Gallarate, via Dante n. 11.
2. L'Istituzione può disporre di entrate proprie costituite da proventi direttamente derivanti dalle proprie attività e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da parte di soggetti terzi.
3. Per il finanziamento delle spese relative alla gestione, l'Istituzione provvede con trasferimenti provenienti dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici e privati, con entrate proprie per rette a carico degli studenti contributi degli studenti, con proventi per l'accesso ai propri servizi e attività, con redditi patrimoniali, con sponsorizzazioni, con lasciti e donazioni.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 9 - Definizione e funzioni

1. Sono organi di governo e di gestione delle Istituzioni:
 - a. il Presidente
 - b. il Direttore
 - c. il Consiglio di Amministrazione
 - d. il Consiglio Accademico
 - e. i Revisori dei Conti
 - f. il Nucleo di valutazione

- g. il Collegio dei professori
 - h. la Consulta degli studenti
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. Essi concorrono al funzionamento generale dell'Istituzione e svolgono le seguenti diversificate funzioni gestionali:
- a. di responsabilità e rappresentanza legale ed amministrativa
 - b. di responsabilità dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'Istituzione
 - c. di gestione e funzionamento amministrativo in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, nonché di individuazione e promozione delle iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione
 - d. di organizzazione, pianificazione e coordinamento delle attività della didattica, della ricerca e della produzione artistica, nonché di rappresentanza e consultazione delle varie componenti dell'Istituzione
 - e. di vigilanza sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa
 - f. di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione
 - g. supporto al Consiglio Accademico
 - h. di espressione dei pareri previsti dal presente Statuto e di richiesta e proposta.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione salvo quanto previsto dall'Art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 132 del 28/02/03.
2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
3. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di Istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
4. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

Art. 11 - Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. Convoca e presiede il Consiglio Accademico ed il Collegio dei professori.

2. Il Direttore è eletto dai docenti dell'istituzione tra i docenti di prima fascia, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a) della legge n. 508/99. Fino all'adozione di predetto regolamento, il Direttore è eletto tra i docenti di ruolo in possesso di esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
3. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e non docente, per le infrazioni di minore gravità ai sensi dell'art. 55bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e degli studenti.

Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a. il Presidente;
 - b. il Direttore;
 - c. un Docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d. uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
 - e. un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lett. e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:
 - a. delibera, sentito il Consiglio Accademico, le modifiche allo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
 - b. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. a), del D.P.R. n° 132 sull'autonomia statutaria, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
 - c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
 - d. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale Docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non Docente;
 - e. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.
7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.

8. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 13 - Il Consiglio accademico

1. Il consiglio accademico è composto da 9 membri.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a. 6 docenti eletti dal corpo docente (docenti e accompagnatori al pianoforte) ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 132/03 così distinti: **4** docenti dell'Istituzione aventi almeno 3 anni di ruolo nella sede, in possesso di comprovate professionalità attinenti all'area didattico-formativa e **2** docenti dell'Istituzione tra gli insegnanti assunti a tempo determinato, in possesso di comprovate professionalità attinenti all'area didattico-formativa;
 - b. **2** studenti designati dalla Consulta degli studenti.
3. Il Consiglio Accademico, sentiti gli organi consultivi di cui al comma 4, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Istituzione, valutato l'utilizzo ottimale delle risorse e delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento:
 - a. determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli corsi di studio e dei docenti;
 - b. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione correlata;
 - d. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;
 - e. delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art 2, comma 7, lettera b) della legge, il regolamento didattico e il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti;
 - f. esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio Accademico è assistito da organi consultivi e di proposta. Questi sono: a) il collegio dei professori b) la consulta degli studenti.

Art. 14 – I Revisori dei Conti

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto all'art. 20 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, è effettuato da due Revisori dei Conti, nominati con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Ad essi si applicano le disposizioni del Codice Civile ove compatibili.
2. I Revisori dei Conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espletano i controlli previsti dalla Legge.
3. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni, decorrenti dalla data del Decreto Ministeriale di nomina, e non possono essere confermati più di una volta.

Art. 15 - Il Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. Gli stessi vengono scelti seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a. ha compiti di valutazione dei risultati dell’attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell’Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l’utilizzo ottimale delle risorse;
 - b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell’Istituzione sulla base di criteri generali determinati dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca; la relazione è trasmessa, oltre che al Ministero dell’Università e della Ricerca, anche all’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l’assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c. acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b.
3. L’Istituzione assicura al nucleo di valutazione l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 16 - Il Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l’Istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte. Esso:
 - a) ha funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico - come previsto dall’Art. 13, comma 4, lettera a);
 - b) delibera il codice deontologico di cui all’art. 39.

Art- 17 - La Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico.
2. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
3. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

TITOLO IV

STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 18 - Strutture didattiche, di formazione e produzione artistica, di ricerca e di servizio

1. L'Istituzione persegue i propri fini didattici e formativi nel rispetto dello status giuridico della centralità della docenza, conferisce autonomia progettuale alle aree formative nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti didattici.
2. L'Istituzione persegue i propri fini formativi e organizzativi anche attraverso convenzioni e forme associative, consorzi, con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri per attività in Italia e all'estero. In ogni caso devono essere rispettati esplicitamente i fini istituzionali, il principio della pubblicità dei risultati artistici e di ricerca ed ogni altra condizione derivante dal carattere pubblico, nel rispetto dell'art 2, commi 7 e 8 della legge 21.12.1999 n. 508.
3. L'Istituzione agisce anche in collaborazione con altri Istituti dell'Alta Formazione e attraverso la promozione o l'adesione a Centri interuniversitari nel rispetto dell'art 2, commi 7 e 8 della legge 21.12.1999 n. 508.

Art. 19 - Biblioteca

1. L'Istituzione promuove la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio bibliografico, discografico, videografico e dei supporti multimediali e, al fine di incrementarne la funzionalità e fruibilità, assegna un adeguato bilancio e l'attribuzione di autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. L'Istituzione dota la Biblioteca del personale necessario al suo corretto funzionamento da reclutare nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione.
La biblioteca è gestita dal bibliotecario e dotata di un proprio regolamento.
3. Le modalità di accesso al patrimonio di cui al comma 1 vengono stabilite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 20 - Centri di servizio

1. I centri di erogazione di servizi forniscono servizi fondamentali o integrativi dell'attività didattica e formativa quali, in particolare, informatici, telematici, multimediali, linguistici, tecnici, statistici, di stampa ed editoriali. Detti centri possono essere costituiti anche in consorzio con altre Istituzioni o enti pubblici e privati, nel rispetto dell'art 2, comma 7 della legge 21.12.1999 n. 508.
2. Ai centri di erogazione di servizi può essere attribuita autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Le modalità di Istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri di erogazione di servizi sono disciplinate dal regolamento generale dell'Istituzione, nel rispetto dell'art 2, comma 7 della legge 21.12.1999 n. 508.

TITOLO V

PERSONALE

Art. 21 - Reclutamento del personale

- 1 Il reclutamento di nuovo personale è effettuato applicando le disposizioni contenute nel regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508/99.

TITOLO VI

STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 22 – Organizzazione degli uffici

1. L'Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso, ed è articolata in uffici, che possono essere riuniti in divisioni. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.

Art. 23 - Il Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Istituzione della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale non docente.
2. Il Direttore Amministrativo presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture, anche decentrate.
3. Nel rispetto degli esiti della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie stabilite dai contratti collettivi nazionali, il Direttore Amministrativo:
 - a) sottopone proposte agli organi di gestione dell'Istituzione inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;
 - b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;
 - c) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale docente e personale non docente, nel rispetto delle normative contrattuali vigenti.
4. Il Direttore Amministrativo, inoltre:
 - a) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi;
 - b) partecipa agli organi di gestione dell'Istituzione secondo le norme del presente Statuto.

Art. 24 – Funzioni decentrate

1. Nel rispetto del regolamento di cui all'art.2, comma 7, lett.b) della legge n. 508/99, l'amministrazione contabile può articolarsi anche in forme decentrate e possono essere organizzate anche sinergicamente con Istituzioni analoghe presenti nel territorio.

TITOLO VII

REGOLAMENTI

Art. 25 - Regolamento generale dell'Istituzione

1. Il Regolamento generale disciplina, nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti di cui agli articoli seguenti, l'organizzazione dell'Istituto nel suo complesso, le modalità di elezione delle rappresentanze negli organi di governo, della Consulta degli Studenti.
2. È deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
3. Per l'elaborazione del Regolamento l'Istituzione può costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, su proposta del Collegio dei professori e della rappresentanza degli studenti, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa Istituzione e da esperti esterni e nel rispetto dell'art 2, comma 7 della legge 21.12.1999 n. 508.

Art. 26 - Regolamento didattico dei corsi di studio, di specializzazione, di perfezionamento

1. Il Regolamento didattico dell'Istituzione:
 - a) disciplina l'ordinamento degli studi, di tutte le attività formative previste dallo Statuto e di tutti i corsi per i quali l'Istituto rilascia titoli di studio;
 - b) fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche eventualmente attivate;
 - c) si conforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei secondo le esigenze specifiche dell'Istituzione e l'evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico, definendo curricula comunque coerenti e adeguati ai principi stabiliti dalla legge e, comunque, rispondenti agli standard qualitativi e culturali europei;
 - d) è deliberato dal Consiglio Accademico, sentito il parere della Consulta degli Studenti.
 - e) è trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art.2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, ne esercita il controllo.
2. L'Istituzione predispose i programmi per ogni corso di studio nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 08/07/05 n 212 e sono approvati dal Ministero.
3. Il regolamento didattico e le relative modifiche sono pubblicizzati anche per via telematica.
4. L'entrata in vigore del regolamento didattico è stabilita nel decreto di emanazione.
5. Il regolamento didattico disciplina le modalità con cui le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
6. Per l'elaborazione del regolamento didattico l'Istituzione può costituire, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa Istituzione e da esperti esterni e nel rispetto dell'art 2, comma 7 della legge 21.12.1999 n. 508.

Art. 27 - Regolamenti delle strutture didattiche

1. I regolamenti specifici delle strutture di ricerca sono elaborati dai docenti afferenti alle rispettive aree, sentiti i rappresentanti degli studenti, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti disciplinati dal presente titolo dell'Istituzione;

Art. 28 - Regolamento degli uffici amministrativi

1. Il regolamento degli uffici amministrativi disciplina l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
2. È deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico ed è trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica.
3. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto.
4. La revisione del regolamento degli uffici amministrativi avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

Art. 29 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità

1. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell'Istituto.
2. È deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.
3. Il testo di regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto.
5. La revisione del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Art. 30 - Regolamento degli studenti

1. La Consulta degli Studenti si dà un proprio regolamento relativamente alle elezioni dei propri rappresentanti nei diversi organismi, e relativamente alle attività auto-gestite dagli studenti, come previsto dallo Statuto.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti.

Art. 31 - Entrata in vigore dei regolamenti

1. Espletato l'iter previsto, tutti i regolamenti entrano in vigore otto giorni dopo la data di pubblicazione o affissione agli albi, se non diversamente stabilito dagli stessi.

TITOLO VIII

NORME COMUNI E FINALI

Art. 32 - Calendario dell'anno accademico e decorrenza dei mandati

1. Il calendario dell'anno accademico è adottato con decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico;
2. Tutti i mandati elettivi decorrono, scaduto il termine del precedente mandato, immediatamente dalla data della deliberazione dello scrutinio, durano tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Art. 33 - Servizi didattici integrativi

1. Nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99, l'Istituzione può attivare servizi didattici integrativi aventi per oggetto:
 - a) corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione ai corsi accademici e per l'elaborazione dei piani di studio nonché per l'iscrizione ai corsi di specializzazione;
 - b) master-class, seminari e conferenze per favorire una più qualificata preparazione finalizzata ad esigenze culturali e professionali specifiche;
 - c) corsi di preparazione agli esami per l'esercizio delle professioni e per la preparazione di concorsi;
 - d) corsi di aggiornamento professionale;
 - e) corsi di formazione permanente e ricorrente;
 - f) altri corsi di educazione e formazione esterna, in particolare per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti;
 - g) ogni altro corso inteso a migliorare la preparazione degli studenti.
 - h) gli appositi percorsi integrati volti alla formazione artistica di base - ai sensi dell'art. 2, comma 7 della Legge 508/99 - sulla base delle apposite convenzioni o accordi.

Art. 34 - Incompatibilità

1. I componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione non possono essere anche membri del Consiglio Accademico o rappresentanti delle strutture didattiche e di ricerca.
2. Le cariche di consigliere di amministrazione e di componente del Consiglio Accademico sono incompatibili con la carica di R.S.U.

Art. 35 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Le deliberazioni votate nelle adunanze sono vincolanti per tutta l'Istituzione ed è fatto obbligo rispettarle e farle rispettare.

Art. 36 – Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni

1. Tutti i verbali delle deliberazioni a contenuto generale, compresi gli allegati, debbono essere messi in libera visione in bacheche, anche elettroniche, a disposizione dei professori, del personale non docente e degli studenti.
2. I provvedimenti che coinvolgono gli interessi di soggetti determinati possono essere pubblicati dall'organo deliberante, secondo le modalità di cui al comma 1., purché si acquisisca preventivamente il consenso degli interessati.

Art. 37 – Emanazione e modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico. Tali modifiche vengono successivamente inviate, secondo quanto previsto dall'art.14 del D.P.R. n. 132/03, al Ministero per la conseguente approvazione, necessaria ai fini del perfezionamento dell'atto normativo.
2. La deliberazione di modifica dello Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 38 - Intese e convenzioni con altre Istituzioni

1. L'Istituzione può partecipare alla costituzione di politecnici delle arti tramite convenzione, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste nei regolamenti di cui all'art.2, comma 7 della legge n. 508/99.
2. L'Istituzione partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di formazione e ricerca e ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale in collaborazione di enti nazionali e internazionali, nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto dell'art 2, commi 7 e 8 della legge 21.12.1999 n. 508.
3. Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle attività, è possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altre Istituzioni nazionali e internazionali, nel rispetto della normativa vigente.
4. Le forme di collaborazione didattica e di ricerca previste dal presente articolo sono deliberate, in piena autonomia, nelle modalità di partecipazione e nella misura della ripartizione dei proventi, dagli organi di gestione, su proposta del Consiglio Accademico.
5. L'Istituto con proprio regolamento definisce le procedure di affidamento degli incarichi per attività libero-professionali del personale docente, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 39 - Risultati conseguiti nell'ambito dell'Istituzione

1. L'attribuzione dei diritti connessi al diritto d'autore e gli eventuali diritti per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione, o alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Istituzione è regolata in via generale dalle norme di legge e dalla contrattazione decentrata.

Art. 40 - Codice deontologico dei professori

1. Il Codice deontologico dei professori concerne l'espletamento dei rispettivi compiti e funzioni ed è deliberato dal Collegio dei Professori, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.